



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 novembre 2020
(OR. en)

12004/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0199 (NLE)**

UD 297
COEST 212
COMER 140
MED 64
WTO 265

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

DECISIONE (UE) .../... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/495/Euratom del Consiglio¹ l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("accordo"), entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) L'accordo comprende il protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("protocollo I"). A norma dell'articolo 3 del protocollo I, il sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo ("sottocomitato doganale") può decidere di modificare le disposizioni del protocollo I.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il sottocomitato doganale adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo I ("decisione").
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.

¹ Decisione 2014/495/Euratom del Consiglio, del 16 giugno 2014, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 744).

- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio¹ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo I, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Georgia hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione ("norme transitorie"). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

¹ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione in caso applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo I, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato doganale¹.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Cfr. documento ST 11080 su <http://register.consilium.europa.eu>.